

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2017

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZUCA

Nuove norme a tutela dei minori nei casi di scioglimento
del matrimonio e di separazione dei coniugi

Presentata il 13 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge integra le disposizioni del libro primo, titolo VI, capo V, del codice civile, relative allo scioglimento del matrimonio ed alla separazione dei coniugi, come modificate dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, recante la riforma del diritto di famiglia. L'obiettivo che si intende raggiungere è quello di assicurare ai figli della coppia che si separa una maggiore tutela, non soltanto sul piano patrimoniale, ma anche su quello psicologico ed affettivo. In tal senso esistono in altri Paesi esempi molto chiari. Molti ordinamenti stranieri non consentono la separazione dei coniugi aventi figli senza un'adeguata preparazione psicologica, obbligatoriamente disposta dal giudice che deve pronunciare la sentenza. In tal senso, presso i tribunali, siedono dei veri e propri organi di consulenza del giudice, i quali sono chiamati

ad esprimere il proprio parere dopo aver incontrato la coppia anche più volte, se necessario. Lo scopo di un tale ciclo di incontri è quello di far conoscere alle due persone, che sono in procinto di separarsi, quali siano le esigenze psicologiche, pedagogiche, educative ed affettive che essi dovranno impegnarsi a soddisfare nei confronti dei propri figli anche dopo la separazione o il divorzio. Fino a quando i due coniugi non avranno raggiunto la piena consapevolezza di questi loro doveri il giudice non potrà pronunciare la separazione.

A tale scopo l'articolo 1 della presente proposta di legge enuncia in linea di principio il criterio che deve ispirare il giudice nell'applicare il nuovo strumento di tutela che verrà istituito.

L'articolo 2 modifica l'articolo 155 del codice civile (*Provvedimenti riguardo ai fi-*

gli), in modo che il consiglio di tutela dei minori trovi una sua collocazione nella fase che precede il pronunciamento del giudice.

L'articolo 3 istituisce presso ogni tribunale il consiglio di tutela dei minori quale organo collegiale di consulenza del giudice.

L'articolo 4 stabilisce i compiti e le prerogative del consiglio, che potrà chiedere al giudice un provvedimento che obblighi la coppia a partecipare ad una serie di incontri presso consultori pubblici o privati.

L'articolo 5 modifica la legge sul divorzio, introducendo anche in questa fase le funzioni del consiglio di tutela dei minori prima del pronunciamento definitivo del tribunale in merito al trattamento dei figli.

L'articolo 6 dispone che, in via transitoria, le nuove norme non si applichino alle sentenze di divorzio le cui cause siano già maturate alla data di entrata in vigore della legge qui proposta.

L'articolo 7 reca particolari disposizioni per una corretta entrata in vigore della nuova normativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Norme di principio).

1. Al fine di garantire l'equilibrio psichico ed il corretto sviluppo sociale ed affettivo dei figli minori, il giudice che prende atto della separazione consensuale dei coniugi o la stabilisce con propria sentenza, ovvero che pronuncia sentenza di divorzio, stabilisce un percorso obbligatorio psico-sociale per i componenti la coppia ritenuta non in grado di gestire la separazione od il divorzio nel pieno rispetto dei diritti dei figli minori.

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 155 del codice civile).

1. Il settimo comma dell'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Prima di emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli il giudice deve disporre che le parti siano obbligatoriamente sentite dal consiglio di tutela dei minori, del cui parere, oltre che dell'accordo tra le parti medesime, dovrà tener conto; i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti od al loro accordo, ma non possono essere in contrasto con il parere del consiglio di tutela dei minori, benché emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice ».

ART. 3.

(Istituzione del consiglio di tutela dei minori).

1. Presso ciascun tribunale è istituito il consiglio di tutela dei minori nei casi di scioglimento del matrimonio e di separazione dei coniugi. Esso è costituito da sette

membri, di cui tre psicologi, un medico specializzato in psichiatria, un pedagoga, un sociologo ed un assistente sociale.

2. Il consiglio di tutela dei minori è organo collegiale di consulenza del giudice, nonché organo strumentale al raggiungimento degli obiettivi di comune utilità sociale previsti dalle leggi in materia di separazione dei coniugi e di divorzio.

3. Gli atti e le procedure del consiglio di tutela dei minori sono adottati collegialmente e sono trasmessi al giudice tramite un estensore all'uopo designato per ciascun caso.

ART. 4.

(Competenze del consiglio di tutela dei minori).

1. Il consiglio di tutela dei minori, prima di esprimere un parere definitivo, valutata la necessità, invia proposta scritta e motivata al giudice affinché i coniugi in procinto di separarsi o di divorziare siano obbligati a svolgere un ciclo di colloqui interattivi volti a sviluppare o consolidare il senso di responsabilità nei confronti dei propri figli.

2. Il consiglio di tutela dei minori dispone, altresì, che i colloqui di cui al comma 1 si svolgano presso i consultori familiari pubblici o, a richiesta della coppia, presso i centri di consulenza privati. Il colloquio interattivo deve essere sviluppato da una *équipe* composta da almeno uno psicologo o psicoterapeuta, un pedagoga ed un assistente sociale.

ART. 5.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898).

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara a quale genitore i

figli sono affidati e, sentito il consiglio di tutela dei minori, adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Su proposta del consiglio di tutela dei minori, il tribunale può disporre l'affidamento congiunto od alternato della prole, nell'interesse dei minori ed in relazione alla loro età ».

ART. 6.

(Norma transitoria).

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi in cui una delle cause di scioglimento del matrimonio, previste dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sia già esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

(Disposizioni finali).

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

